

Titolo PG.000.11_Whistleblowing (Segnalazioni di illeciti)_Rev.01.docx

Indice delle revisioni

Data	Descrizione modifica	Emesso/Revisionato
10/11/2025	Prima emissione	QHSE Manager
20/02/2026	Revisione del punto 9	QHSE Manager

Redazione

Emesso / Revisionato	Verificato / Controllato	Verificato / Approvato
QHSE Manager	CEO	CDA Roccheggiani Spa

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	PREMESSA E SCOPO	3
1.2.	PRINCIPI GENERALI	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE	4
4.	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	4
4.1.	COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO	4
5.	REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE	4
6.	CANALI INTERNI PER LA SEGNALAZIONE	5
7.	IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNO	5
7.1.	VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	5
7.2.	ISTRUTTORIA	5
7.3.	RISCONTRO AL SEGNALANTE	5
8.	PROTEZIONE DEL SEGNALANTE, DELLA PERSONA SEGNALATA E DI ALTRI SOGGETTI	6
8.1.	RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	6
8.2.	DIVULGAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E TUTELA DA ATTI RITORSIVI	6
8.3.	TUTELA DEL SEGNALATO E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	6
9.	TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI	7
10.	SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONE PUBBLICA	7
11.	COMPLIANCE SGI	7
12.	DISTRIBUZIONE	7
13.	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	7

1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa e scopo

L'Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea. L'Italia ha recepito tale direttiva con l'emanazione del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito la "**Normativa Whistleblowing**"). Attraverso l'adozione della presente procedura (di seguito la "**Procedura**") la società Roccheggiani S.p.A. (di seguito la "**Società**") intende conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti da ANAC e Confindustria al riguardo.

Lo scopo della Procedura è quello di descrivere in modo chiaro e trasparente il processo innescato da una Segnalazione, tramite il canale *whistleblowing*, da parte di un *whistleblower*, fornendo indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela predisposte dalla Società.

In particolare, la Procedura stabilisce:

- l'oggetto, i contenuti e le modalità attraverso cui inviare una segnalazione;
- i criteri di ricezione e gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti incaricati;
- le forme di tutela riconosciute ai segnalanti e altri soggetti coinvolti.

1.2. Principi generali

I seguenti principi generali, illustrati in modo più esaustivo di seguito, regolano la gestione delle segnalazioni whistleblowing da parte della Società:

- a) Divieto di **atti ritorsivi** o discriminatori nei confronti del segnalante;
- b) Divieto di effettuare **segnalazioni** palesemente **infondate** e/o diffamatorie;
- c) Doveri di **indipendenza** e **professionalità nella gestione** delle segnalazioni;
- d) **Protezione dell'identità del segnalante** e confidenzialità delle informazioni.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni di seguito.

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al successivo paragrafo 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestore Esterno:** indica il soggetto esterno alla Società dotato dei requisiti di **terzietà, professionalità, imparzialità**, richiesti dalla Normativa Whistleblowing per gestire le Segnalazioni, incaricato dalla Società di ricevere le Segnalazioni ai sensi della presente Procedura.
- **Normativa Whistleblowing:** si intende il Decreto Legislativo n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937.
- **Procedura:** indica la presente procedura.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **Segnalatore (whistleblower):** indica la persona che segnala un illecito sospetto o effettivo, ai sensi della presente Procedura, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, con una ragionevole convinzione che le informazioni siano vere nel momento in cui viene effettuata la segnalazione. Per ragionevole convinzione si intende la convinzione di un individuo basata sull'osservazione, sull'esperienza o su informazioni a lui note, che avrebbe anche un'altra persona nelle medesime circostanze.
- **Segnalazione:** indica qualsiasi segnalazione interna, in forma anonima o non anonima, avente ad oggetto presunte condotte illecite così come indicate all'articolo 2 del D.lgs. 24/2023.

3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Ai sensi della Normativa Whistleblowing in vigore, sono legittimati a segnalare i soggetti che operano, a vario titolo, nel contesto lavorativo della Società in qualità di:

- lavoratori subordinati, anche durante il periodo di prova;
- ex dipendenti, se le informazioni sono state acquisite prima della cessazione del rapporto;
- tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- collaboratori, consulenti e lavoratori autonomi che svolgono la propria attività a favore della Società;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, compresi eventuali membri con funzioni non esecutive degli organi sociali della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- eventuali segnalanti esterni che abbiano accesso al canale di segnalazione, nei limiti delle disposizioni di legge.

Nota: al fine di instaurare un dialogo trasparente e utile a fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei fatti segnalati, la Società incoraggia una comunicazione aperta con i Segnalanti e li invita a fornire il proprio nome e le informazioni di contatto. In ogni caso viene garantita la possibilità di presentare la segnalazione in **forma anonima**, la quale avrà lo stesso valore di quella identificata e godrà delle medesime misure di protezione per il Segnalante. In qualsiasi momento il Segnalante potrà rivelare la propria identità.

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Ai sensi della Normativa Whistleblowing in vigore¹, possono essere oggetto di segnalazione le violazioni conclamate, o fondati sospetti di violazioni, nonché condotte volte ad occultare disposizioni del diritto nazionale e del diritto dell'Unione Europea, riferibili a:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del diritto dell'UE, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazioni della legislazione in materia di: appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio di denaro, sicurezza e conformità dei prodotti;
- atti o omissioni di disposizioni dell'Unione Europea che (i) possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione; (ii) il mercato interno; (iii) la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali all'interno del mercato europeo; (iv) vanificano l'oggetto e la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati.

Si precisa che rientrano nel perimetro della Procedura gli atti o le omissioni di cui il Segnalante abbia conoscenza **nel contesto del rapporto di lavoro o di collaborazione** con la Società.

Nota: a mero titolo esemplificativo, le condotte che possono essere oggetto di segnalazione sono:

- corruzione e frode;
- riciclaggio di denaro;
- salute, sicurezza e ambiente;
- violazione delle norme fiscali.

4.1. Cosa non può essere segnalato

Sono **escluse** dal campo di applicazione della Procedura le segnalazioni che:

- riguardano contestazioni, reclami, o richieste relative a un interesse di **natura personale** del Segnalante che riguardi esclusivamente i suoi rapporti individuali di lavoro (ad esempio: aumenti salariali, controversie sindacali, permessi e ferie, etc.);
- riguardano la sicurezza e la difesa nazionale;
- riguardano discriminazioni o molestie sul lavoro, casi di mobbing, informazioni di cui si ha avuto conoscenza al di fuori del contesto lavorativo o riportate da soggetti terzi;
- notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solamente sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

5. REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le Segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di **ammissibilità**:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito cui comunicare successivi aggiornamenti;

¹ alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 D. Lgs. 24/2023.

0507_Il presente documento può contenere dati e informazioni riservate e/o dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Il documento, nonché i dati, le informazioni, i contenuti relativi a prodotti o processi aziendali in esso riportati, sono di proprietà esclusiva di Roccheggiani S.p.A. e non possono essere riprodotti, copiati, né diffusi a terzi senza previa autorizzazione scritta e firmata dal Responsabile SGI-QHSE (copia controllata). È riservato ogni diritto di riproduzione, divulgazione e duplicazione. La riproduzione del presente documento è vietata senza autorizzazione (segreto industriale / diritti d'autore). Chiunque ne venga in possesso senza essere autorizzato è tenuto a darne immediata comunicazione a Roccheggiani S.p.A. e a provvedere alla distruzione del documento stesso.

- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le **generalità** o altri elementi che consentano di identificare il **soggetto** cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, è utile che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nota: è responsabilità del Segnalante effettuare le segnalazioni in buona fede, con la ragionevole convinzione, basata su motivi fondati alla luce delle circostanze del caso e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che quanto asserito sia vero (indipendentemente dall'esito delle successive verifiche). **Segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o fatte al solo scopo di danneggiare il segnalato o qualsiasi soggetto interessato dalla segnalazione, non saranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni disciplinari e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.**

6. CANALI INTERNI PER LA SEGNALAZIONE

Il Segnalante può inviare una segnalazione – in forma identificata o anonima – attraverso i seguenti canali:

- **piattaforma** digitale: piattaforma in *cloud* attiva 7 giorni su 7, h24, **accessibile dal sito web aziendale**.
- Richiedendo un **incontro di persona** con il personale addetto, che sarà organizzato entro un tempo ragionevole. La richiesta potrà essere effettuata attraverso l'invio di un'e-mail: organismo.vigilanza@roccheggiani.it indicando genericamente il motivo della richiesta di incontro.

Nota: Qualora il segnalante volesse rimanere anonimo, l'utilizzo della posta elettronica ordinaria o PEC **non è raccomandato** perché non garantisce in modo affidabile la riservatezza dell'identità del segnalante.

7. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNO

Indipendentemente dai canali interni utilizzati per le segnalazioni, la Società gestisce le segnalazioni effettuate in coerenza con la Procedura, attraverso l'ausilio di un gestore esterno (di seguito il "**Gestore Esterno**"), indipendente e autonomo e in grado di fornire adeguate garanzie di riservatezza e protezione dei dati, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Normativa Whistleblowing. Qualora il Gestore Esterno versi in conflitto di interessi, in quanto soggetto segnalato o segnalante, la segnalazione sarà inviata a organismo.vigilanza@roccheggiani.it.

7.1. Valutazione preliminare della segnalazione

- Il Gestore Esterno riceve le Segnalazioni e provvede a fornire un avviso di ricezione della segnalazione al Segnalante **entro 7 giorni lavorativi** dal ricevimento della stessa.
- Il Gestore Esterno dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del Segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della Normativa Whistleblowing.
- All'esito della verifica preliminare:
 - se **non** sussistono i presupposti soggettivi e/o oggettivi si procede **all'archiviazione** della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
 - se **sussistono** i presupposti soggettivi e/o oggettivi viene **avviata l'istruttoria**.

7.2. Istruttoria

Il Gestore Esterno garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali (es. Direzione, HR, sicurezza), che hanno l'obbligo di collaborare con il Gestore Esterno;
- l'audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ove necessario.

Tutte le comunicazioni tra Gestore Esterno e altre funzioni devono rispettare la **riservatezza e la protezione dei dati** del Segnalante e dei soggetti coinvolti. Le verifiche vengono svolte garantendo misure idonee per la protezione, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con la tutela della privacy.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento sono tracciate e archiviate correttamente al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla Segnalazione.

7.3. Riscontro al Segnalante

Entro **3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione (cfr. paragrafo 7.1), il Gestore Esterno fornisce riscontro al Segnalante in merito alla Segnalazione, comunicando **alternativamente**:

- **l'archiviazione**, con le adeguate motivazioni, qualora le Segnalazioni risultino prive di riscontri;

- la **fondatezza** della Segnalazione e l'invio ai competenti organi interni della Società per dare adeguato seguito ai fatti oggetto di Segnalazione. In tal caso il Gestore Esterno comunica l'esito delle verifiche condotte al Consiglio di Amministrazione, al fine di permettere alla Società di adottare le necessarie misure interne di competenza finalizzate a scongiurare il ripetersi di violazioni quale quella riscontrata e le eventuali sanzioni disciplinari e/o provvedimenti che risultano necessari, nonché ove necessario alle Autorità competenti²;
- nel caso di attività che richiedano maggior tempo per effettuare accertamenti, l'attività svolta e ancora da svolgere e le eventuali misure adottate.

8. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE, DELLA PERSONA SEGNALATA E DI ALTRI SOGGETTI

8.1. Riservatezza della Segnalazione

La Società assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione durante tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutti i soggetti coinvolti.

8.2. Divulgazione dell'identità del Segnalante e tutela da atti ritorsivi

L'identità del Segnalante non può essere comunicata senza l'espresso consenso dello stesso, a persone diverse da quelle espressamente autorizzate al trattamento delle Segnalazioni, anche nel caso in cui le segnalazioni si rivelino successivamente infondate.

La Società si impegna a tutelare il Segnalante da qualsiasi atto ritorsivo in conseguenza della segnalazione, a condizione che il Segnalante, al momento della Segnalazione, abbia avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e che, nell'effettuare la Segnalazione, lo stesso si sia attenuto a i principi previsti nella presente Procedura.

Per atto ritorsivo si intende qualsiasi atto o omissione posto in essere in ragione della Segnalazione che provochi o possa provocare al Segnalante un **danno ingiusto**.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate forme di ritorsione le seguenti:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambio del luogo di lavoro, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla formazione;
- l'adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o trattamento altrimenti sfavorevole.

I Segnalanti che ritengono di aver subito una condotta ritorsiva a seguito di una segnalazione fatta in precedenza possono comunicare all'ANAC qualsiasi forma di ritorsione che ritengano di aver subito. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente dalla persona segnalante affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza il soggetto possa beneficiare di protezione prevista per legge.

8.3. Tutela del segnalato e degli altri soggetti coinvolti

La Società adotta le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del Segnalante anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, nonché delle persone menzionate nella segnalazione, salvo obblighi di legge che impongano di comunicare il nominativo del Segnalato.

Il soggetto segnalato può essere sentito durante la fase istruttoria a sostegno del suo diritto alla difesa. Il Segnalato verrà informato del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione.

Le medesime tutele sono applicate anche a terze parti coinvolte nella segnalazione, a titolo esemplificativo:

- terzi che abbiamo supportato il segnalante nel corso della segnalazione (c.d. "facilitatori");
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che siano legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno lo stesso un rapporto abituale e corrente.

² Sul punto le Linee Guida emanate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 specificano che ove ad esito dell'attività svolta "si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura".

0507_ Il presente documento può contenere dati e informazioni riservate e/o dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Il documento, nonché i dati, le informazioni, i contenuti relativi a prodotti o processi aziendali in esso riportati, sono di proprietà esclusiva di Roccheggiani S.p.A. e non possono essere riprodotti, copiati, né diffusi a terzi senza previa autorizzazione scritta e firmata dal Responsabile SGI-QHSE (copia controllata). È riservato ogni diritto di riproduzione, divulgazione e duplicazione. La riproduzione del presente documento è vietata senza autorizzazione (segreto industriale / diritti d'autore). Chiunque ne venga in possesso senza essere autorizzato è tenuto a darne immediata comunicazione a Roccheggiani S.p.A. e a provvedere alla distruzione del documento stesso.

9. TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, degli articoli 13 e 14 della **Normativa Whistleblowing** e in conformità alla **Politica per la Riservatezza e Protezione dei Dati disponibile _____**. È vietata ogni diffusione o utilizzo non autorizzato delle informazioni ottenute durante le verifiche. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio. Le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione delle stesse ed alla verifica della loro fondatezza e comunque per un periodo non superiore a **5 anni** dalla data della comunicazione al Segnalante dell'esito finale della Segnalazione, decorsi i quali saranno cancellate, fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori **10 anni** dalla conclusione dello stesso.

10. SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONE PUBBLICA

In aggiunta a quanto sopra, il Segnalante può effettuare la segnalazione esterna anche attraverso il canale di segnalazione attivato e predisposto tramite apposita piattaforma telematica **dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**. Ciò è legittimo solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha già effettuato la Segnalazione interna e la stessa non ha ricevuto efficace seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle segnalazioni trasmesse attraverso il canale di segnalazione esterno sono disponibili nell'apposita sezione sul sito internet dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

La **divulgazione pubblica** è consentita solo qualora il Segnalante:

- abbia preventivamente effettuato una Segnalazione interna mediante i canali di segnalazione appositi e non vi sia stato alcun riscontro;
- abbia fondato motivo di ritenere che la condotta illecita possa costituire pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

11. COMPLIANCE SGI

Revisione periodica da parte degli enti deputati al controllo.

12. DISTRIBUZIONE

Il documento è emesso e distribuito tramite il software gestionale SGI, secondo la procedura "Distribuzione e controllo documenti".

13. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il presente documento costituisce materiale informativo e formativo ai sensi del punto 7.2 della ISO 9001:2015. Il personale della Società riceve formazione specifica sui temi del whistleblowing: al momento dell'inserimento/assunzione mediante circolari informative relative ai canali di segnalazione e mediante visione della Procedura messa a disposizione tramite canali di comunicazione aziendali e/o tramite affissione della presente procedura in bacheca aziendale e/o presso luoghi aziendali comuni.